

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 845

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANFROI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1992

Nuove norme per la tutela delle associazioni
tra famiglie originarie

INDICE

| | | |
|---|------|----|
| Relazione | Pag. | 3 |
| Disegno di legge | » | 9 |
| Titolo I - Personalità e autonomia statutaria | » | 10 |
| Titolo II - Pubblicità degli atti | » | 10 |
| Titolo III - Patrimonio | » | 13 |
| Titolo IV - Norme finali | » | 14 |

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 3 dicembre 1971, n. 1102, «Nuove norme per lo sviluppo della montagna», al titolo III, formato dagli articoli 10 e 11, disciplinava una categoria speciale di associazioni che inquadrava come «Comunioni familiari»: una categoria che apparve subito agli studiosi e che da ultimo anche il Comitato per i problemi della montagna istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per elaborare una nuova legge sulla montagna, ha definito «qualificazione atecnica». La categoria, d'altronde, era già stata impiegata all'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (e dall'articolo 30 del relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979), per quanto sempre, a rigore, in modo atecnico.

Giustamente, nella passata legislatura, per i fini accennati il Comitato per i problemi della montagna, presieduto dall'illustre professor Barberis, ebbe a interessarsi di nuovo della materia particolare e lo fece con l'articolo 6 della proposta di legge approvata dal medesimo Comitato il 25 febbraio 1991 e diffusa in proprio dalla stessa Presidenza. Le finalità che stanno alla base dell'opera del Comitato, quali appaiono nella relazione accompagnatoria, sono condivisibili: «garantire la permanenza di queste realtà che sono spesso matrici della coesione comunitaria e della conservazione delle risorse ambientali di villaggi o paesi montani, altrimenti soggetti più facilmente ad abbandono o degrado, nonchè per risolvere una serie di problemi, che via via si sono posti, spesso inutilmente aggravati anche sul piano giuridico, a causa di interventi legislativi, statali e regionali, poco felici o parziali, ivi compresa la legge n. 1102 del 1971».

In un importante convegno, svoltosi a Cortina d'Ampezzo il 21 giugno 1991 per iniziativa congiunta delle locali Comunioni familiari (dette Regole) e dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato di Firenze, l'accennato articolo 6 venne duramente criticato, per la lunga serie di motivi di cui si può prendere visione negli atti del convegno. L'accademico professor Paolo Grossi, in un recente autorevole intervento, ha detto senza mezzi termini: «Mi auguro che non si cambi mai in legge». L'articolo è stato respinto sostanzialmente all'unanimità sia dal mondo della cultura che dai diretti interessati, dei quali voleva recepire le istanze.

Nel corso dello stesso convegno ampezzano, lo studioso don Pellegrini rese noto un suo progetto di legge, elaborato in collaborazione con diverse Comunioni familiari della provincia di Belluno ed inviato al senatore Andreotti, allora Presidente del Consiglio, che lo trasmise al Ministero dell'ambiente. Con lettera del 7 ottobre 1991 il senatore Ruffolo, allora Ministro dell'ambiente, informava don Pellegrini «di aver provveduto a trasmetterlo alle Direzioni competenti per le opportune valutazioni». È il progetto di legge da cui prende le mosse il presente, che si è poi arricchito delle osservazioni giunte allo studioso da varie parti.

È stata notata, anzitutto, la bontà degli articoli 10 e 11 della legge n. 1102 del 1971. La presente proposta, pertanto, vuole essere una ripresa e, ove, necessario, una precisazione e una integrazione di quel titolo III, il più fedele possibile a quel testo, in modo da farne emergere anche, ove ritenuto necessario, le precisazioni. La sobrietà del disposto del 1971, d'altronde, non poteva soddisfare, prevedendole, tutte le situazioni in cui le

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dette Comunioni familiari si trovano a gestire la loro particolare esistenza e quelle che sono determinate dai rapporti con gli altri enti, alcuni di nuova costituzione, quali le Comunità montane.

Riconosciuta la bontà sostanziale, mai abbastanza sottolineata, degli articoli 10 e 11 della legge sulla montagna e della visione storico-giuridica a cui si ispirano (quella più moderna dei più autorevoli studiosi di diritto), è necessario dire che essi avevano ed hanno quattro limiti, altrettanto evidenti e causa involontaria di non poche incertezze e di vari contrasti giuridici per le associazioni interessate.

Un primo limite è l'impiego, e per giunta come termine centrale, di una categoria giuridica, quella di comunioni familiari, senza attribuirle il significato tecnico-giuridico che essa ha. Si è cercata, di conseguenza, una terminologia più adatta e si è trovata in quella di «associazioni tra famiglie originarie e contitolari di beni agro-silvo-pastorali». È una categoria nuova nella sua formulazione per il nostro diritto, ma specchio fedele di quelle organizzazioni che vuole tutelare.

Un secondo limite è l'inquadramento delle nostre associazioni nella legge sulla montagna per cui, sembra assurdo il dirlo, tutte le analoghe associazioni del territorio nazionale che sorgono in zone non montane sono a tutt'oggi prive di una legislazione che le riconosca e permetta loro di esistere secondo la loro identità e i loro statuti, come avviene per quelle della montagna. Questo secondo limite è aggravato dall'esemplificazione delle Comunioni familiari fatte nel secondo comma dell'articolo 10. È certo che quelle citate esplicitamente sono solamente alcune delle Comunioni, come lascia a intendere la frase iniziale «rientrano tra le comunioni familiari»; ma qualche amministratore e qualche magistrato, per scrupolo di coscienza (cosa ammirevole, del resto!), ha preferito non dare il riconoscimento legale alle associazioni esistenti di fatto che l'hanno chiesto, per anni e decenni, riempiendo gli archivi pubblici di continue richieste di applicazione al loro caso della legge.

Un terzo limite è la mancata pronuncia sulla personalità delle organizzazioni in causa. In linea generale sembra si debba escludere che le Comunioni familiari abbiano personalità giuridica, eppure essa appare come un elemento necessario per il completo riconoscimento della loro personalità. Non solo, ma, quando nel 1948 - e fu il primo caso - vennero riconosciute le Comunioni familiari (dette Regole) della Magnifica Comunità di Cadore, esse furono inquadrate, per quanto in contrasto con la loro identità storica, quali enti con personalità di diritto pubblico. In linea particolare, così, la mancata pronuncia da parte della legge n. 1102 del 1971 dell'esistenza o meno della personalità per le Comunioni familiari determinò in Cadore un caso giuridico che, giustamente, possiamo definire assurdo: dal momento che la legge n. 1102 nomina esplicitamente le Regole del Comelico (che è una parte del Cadore), le altre Regole del Cadore, che al momento dell'entrata in vigore della legge si trovavano nella stessa situazione di fatto e di diritto, non compresero se erano vincolate alla nuova disciplina e, per prudenza, continuarono a sottoporre i loro atti al controllo della Regione, subentrata ai Comitati provinciali di controllo previsti dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104. In altre parole le Regole cadorine non del Comelico continuano ad avere un rapporto con gli enti pubblici che è sentito come superato ma che, per una ambiguità materiale (non sostanziale) del citato secondo comma dell'articolo 10, nè le associazioni interessate, nè gli enti pubblici si sentono autorizzati a interrompere. È evidente, pertanto, che con la presente legge si è provveduto immediatamente alla dichiarazione della personalità giuridica delle Comunioni familiari dell'intera provincia di Belluno e delle altre, in zone montane o non montane, meglio definite quali associazioni tra famiglie originarie, come enti di diritto privato. Il carattere privatistico delle nostre associazioni è riconosciuto sia dalle varie leggi regionali che si ispirano alla legge n. 1102, sia nel primo comma di quell'articolo 6 del progetto elaborato da

parte del Comitato per i problemi della montagna, che voleva essere l'aggiornamento degli articoli 10 e 11 della legge del 1971. Non è necessario, quindi, riferire le motivazioni che trovano gli studiosi d'accordo nel riconoscere alle associazioni tra famiglie originarie la natura di enti privati.

Il quarto e ultimo limite del titolo III della legge n. 1102 del 1971 è, come si è accennato, l'eccessiva sobrietà con la quale sono affrontati alcuni importanti aspetti della vita delle associazioni; le ambiguità rilevate nei punti precedenti sono una conferma che con tale titolo il legislatore volle mettere, come si usa dire, un vestito troppo stretto per l'ampiezza della materia in cui si addentrava. Ed è proprio questa ampiezza e la considerazione, già esposta, che troviamo associazioni tra famiglie originarie non solamente nelle valli montane, che ha suggerito di staccare completamente la materia dalla legge sulla montagna, per farla esistere come un provvedimento autonomo.

Dopo quasi due secoli di misconoscimento, con i vari governi succedutisi dalla fine dell'antico regime, sarebbe questo il primo provvedimento organico, adottato dallo Stato italiano e dalla Repubblica, a favore delle associazioni tra famiglie originarie, esistenti di fatto e contitolari di beni in molte località del territorio nazionale. Per esse la legge rappresenta un atto a lungo invocato e la risposta dello Stato a un impellente bisogno di giustizia storica.

Fatte queste considerazioni di ordine generale, possiamo rivolgere ora la nostra attenzione ad un esame analitico del disegno di legge sottoposto all'approvazione del Parlamento.

Esso si compone di diciassette articoli, divisi in quattro titoli. Il titolo generale si ispira alla legge n. 1102 del 1971, «Nuove norme per lo sviluppo della montagna» e quindi, parallelamente, reca «Nuove norme per la tutela delle associazioni tra famiglie originarie». L'aggettivo «nuove» si giustifica considerando che queste norme, anche materialmente, vogliono essere un seguito e uno sviluppo chiarificatore di quelle esposte agli articoli 10 e 11 dell'accennata

legge del 1971. L'accenno alla «tutela» è motivato dal voler sottolineare il *favor iuris*, come, nel caso della montagna, il legislatore intese il suo *favor* in vista dello sviluppo. La più esatta definizione dei soggetti in favore dei quali è fatta la legge è già stata spiegata.

Il primo comma dell'articolo 1 è la dichiarazione dei fini generali per i quali lo Stato approva la legge. Essi sono due: 1) offrire alle associazioni l'invocato riconoscimento della loro personalità e, di conseguenza, che lo Stato le ammette, a pieno titolo, tra i soggetti che compongono la società; 2) offrire quella base legislativa che può garantire loro un migliore funzionamento.

Anche i fini generali delle associazioni sono due ed entrambi in relazione al patrimonio di cui le famiglie che le compongono sono contitolari: la conservazione e il miglioramento. Non si tratta, pertanto, di gruppi di nostalgici con finalità culturali o politiche, ma di società con un patrimonio da gestire, patrimonio a volte consistente di cui sono titolari a tutti gli effetti.

Il secondo comma dell'art 1 è una ripresa materiale del secondo comma dell'articolo 10 della legge n. 1102 del 1971, persino con la sottolineatura che tali associazioni «non (sono) soggette alla disciplina degli usi civici». È una precisazione da considerarsi superflua, dopo la dichiarazione di cui al primo comma, ma che i membri delle associazioni, non sempre abituati alle finenze della terminologia giuridica, sentiranno come una importante rassicurazione. Le pressioni psicologiche e legali usate contro di loro per quasi due secoli lasciano pure un segno e il sospetto dell'avverarsi della paventata violazione del diritto. È usata l'iniziale maiuscola sia per il termine Regola che per il termine Servitù in quanto parole con un significato proprio, diverso dai termini italiano regola e servitù (questa avvertenza mancava nella legge del 1971).

Il comma 1 dell'articolo 2 è recepito dal primo comma dell'articolo 10 della legge n. 1102. L'espressione «appresi per laudo», usata nel 1971, come ha ben spiegato il professor Zanderigo Rosolo, è inesatta ed è

stata quindi tolta; è stato tolto l'aggettivo «montane», per quanto detto. La frase «anche associate tra loro e con altri enti» per motivi linguistici si è trasformata in «anche unite in comunanza», termine questo adottato dalle Regole d'Ampezzo e ormai usato dal legislatore regionale per le Comunioni familiari. L'unione di un'associazione con un ente è un'eventualità che entra nel campo dell'agire ed è stata esposta e disciplinata in questo disegno di legge all'articolo 4, di cui si dirà; non ha senso collocarla qui, a pari con le comunanze che si possono verificare tra associazioni, perchè solo in questo caso punto di riferimento per entrambe possono essere i «rispettivi statuti e consuetudini», come affermava ancora la legge n. 1102.

Il comma 2 dell'articolo 2 è un corollario del primo, non disutile per chiarire certe pretese avanzate, anche di recente, nei confronti di qualche associazione.

I commi 1 e 2 dell'articolo 3 stabiliscono la procedura minima richiesta per avere il riconoscimento della personalità. Nell'atto del riconoscimento sono coinvolte le Regioni e le Province autonome; lo Stato, però, non abdica ad ogni interesse e chiede agli enti che rilasciano il decreto di riconoscimento della personalità, di tenere un apposito registro (comma 3).

L'articolo 4 autorizza le associazioni a impegnarsi nella realizzazione di finalità comuni. Si accenna all'importante tema della salvaguardia ambientale e della cultura e delle tradizioni locali. Già, in questo senso, la regione Veneto ha compiuto un passo notevole, affidando la gestione del Parco regionale di Ampezzo alle Regole di Cortina d'Ampezzo; ma è bene sottolineare questa possibilità, perchè la collaborazione venga sentita come possibile e si realizzi in tutte le regioni nelle quali esistono associazioni tra famiglie originarie. Si tratta, tra l'altro, di una forma di partecipazione stimolata anche dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

L'articolo 5 è la ripresa e proposta a livello nazionale di quanto disposto per le Regole ampezzane dal secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 3

maggio 1975, n. 48. Si tratta di una concretizzazione del *favor* a cui accenna il titolo della legge, ma è senz'altro giustificato dall'interesse generale per la conservazione e il miglioramento del patrimonio delle associazioni.

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge n. 1102 del 1971 recita: «La pubblicità di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali è disciplinata da apposito regolamento emanato dalla regione». La regione Veneto ha provveduto nel senso richiesto con l'approvazione del Regolamento 24 aprile 1975, n. 5, relativo a tutte le Comunioni familiari della provincia di Belluno. È evidente che le norme fissate in tale testo e qui riprese, con lievi modifiche di adattamento, sono quelle che ogni Regione dovrebbe emanare. Non si tratta infatti di regolarizzare una situazione locale, ma di stabilire la modalità in cui le associazioni tra famiglie originarie (allora Comunioni familiari) realizzano l'obbligo di pubblicità che era fissato dalla legge n. 1102 su alcuni atti. A nostro vedere, pertanto, anzichè moltiplicare i testi e costringere le singole regioni ad elaborare dei doppietti, è molto più semplice che la stessa legge nazionale stabilisca i passaggi essenziali per la pubblicità degli atti. È una fortuna per tutti potersi giovare dell'esperienza di una Regione particolarmente attenta, da quasi vent'anni, alle nostre associazioni. Il fatto che le norme degli articoli da 6 a 13 vengano estese a livello nazionale dopo una quasi ventennale buona esperienza in una regione è, d'altra parte, garanzia del loro valore intrinseco.

Il comma 1 dell'articolo 14 riprende, specificando meglio cosa si intenda per «patrimonio antico» il primo comma dell'articolo 11 della legge n. 1102. I beni delle associazioni vengono dichiarati, inoltre, inusucapibili, cosa che appare intrinseca, in qualche maniera, nei concetti congiunti di inalienabilità e indivisibilità, ma che, per stroncare qualche tentativo di abuso, le associazioni interessate sentono il bisogno venga loro ribadito.

Il comma 2 riprende il secondo comma dell'articolo 11 della legge n. 1102, facen-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

do, però, due integrazioni. La prima, più importante, è una dichiarazione che «i beni del patrimonio antico non sono espropriabili per la realizzazione di opere dichiarate di utilità pubblica per meri fini turistici». Di seguito è ribadito, riprendendo alla lettera il disposto del 1971, che le associazioni devono custodire il loro patrimonio in modo che abbia sempre «la primitiva consistenza». Ora, sarebbe veramente iniquo che i membri delle associazioni avessero una simile enorme restrizione nella vendita del territorio di cui essi sono proprietari, cedibile solo con una permuta che non danneggia il valore generale del patrimonio, e poi, in applicazione a un piano generale turistico, i beni venissero espropriati e, col pretesto dello sviluppo turistico, subissero una diminuzione quantitativa o qualitativa inimmaginabile. È stata avanzata, pertanto, da molte associazioni la richiesta di una simile proibizione. Si può obiettare che l'interesse pubblico ha la precedenza su quello privato di singoli e di enti, sia pure tutelati, come è nel nostro caso. L'osservazione in linea di principio è esatta: per questo deve essere colta la sottolineatura della circostanza che rende inapplicabile l'esproprio per interesse pubblico, ossia i fini turistici esclusivi, «meri» è detto. Non è difficile capire, infatti, che sarebbe aperta la strada a dichiarazioni di interesse pubblico per fini turistici da parte della Regione, aiutate, diciamo così, da qualche forte interesse economico, se non dal coinvolgimento diretto di una Regione in attività turistiche, come avviene in Veneto e senz'altro in qualche altra regione. D'altra parte, se è dichiarato che nel caso di associazioni come le nostre, proprietarie di beni che rivestono in se stessi un interesse pubblico, non è possibile il passaggio di proprietà dei beni in forza di esproprio, resta pur vero che, a certe condizioni, è concesso l'uso dei beni per fini turistici, il che in linea pratica significa che lo sviluppo turistico non è bloccato, ma si può realizzare solo con l'accordo di quelle famiglie che sono proprietarie dei beni e vivono perennemente sul territorio. Il che, se non ci sono interessi nascosti, è

da considerare sufficiente sotto ogni riguardo.

La seconda integrazione del comma 2 dell'articolo 14 parla di «conservare al patrimonio antico la primitiva consistenza, determinata dal rapporto tra la superficie e la qualità dei prodotti». Essa sostituisce la frase dell'articolo 11 della legge n. 1102 che dice «conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale». L'espressione «patrimonio comune» non era esatta, in quanto sembrerebbe riferirsi anche ai beni acquistati dalle associazioni dopo il 1952, mentre si riferisce solo al patrimonio antico, ossia a quello precedente al 1953, come è detto poi al terzo comma di quell'articolo. Dal momento, poi, che la presente legge non si riferisce solo ad associazioni montane, sarebbe insufficiente pretendere la conservazione della consistenza forestale, perchè ci possono essere delle associazioni che non hanno beni forestali, ma solo agricoli o pastorali e, come tali, rientrano nella categoria degli enti di cui si interessa questa legge. È stata introdotta, pertanto, una definizione più vasta, ma egualmente chiara nell'intenzione del legislatore, che vuole che i beni del patrimonio antico siano conservati e quindi, là dove non si potrà recuperarli in quantità di superficie, bisognerà reintegrarli per la maggiore qualità dei prodotti dati pure da un appezzamento meno esteso, di modo che il valore complessivo del bene che integra quello ceduto per fini turistici non sia ad esso inferiore.

Le associazioni interpellate hanno evidenziato la sussistenza di alcuni casi di promiscuità dei beni, che sarebbe vantaggio di tutte le parti interessate sciogliere. Ma, dicono, l'operazione è resa impossibile dalla dichiarazione di indivisibilità legata ai beni. È evidente, però, che il legislatore intende tale indivisibilità a danno dell'ente, non quando, come nel caso segnalato, essa appaia necessaria per la buona gestione dei beni stessi e per evitare inutili controversie tra le associazioni. Il comma 3 dell'articolo 14, a conoscenza della problematica, offre la formulazione legislativa che permette di scioglierla, aggiungendo subito che «per il

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

resto», ossia una volta sciolta la promiscuità, i beni conservano i caratteri e i vincoli indicati, compreso quello di essere indivisibili.

Il comma 4 è la recezione del terzo comma dell'articolo 11 della legge n. 1102 del 1971, con queste due sottolineature: che la Regione deve sentire le associazioni riconosciute (semplice consultazione, ma opportuna per evitare inutili malintesi a posteriori); che la concessione temporanea si riferisce a «qualche uso diverso dagli originari», mentre nel testo del 1971 è scritto: «concessione temporanea di usi diversi dai forestali». C'è l'indicazione di un restringimento nella concessione degli usi, ridotti a qualche ben determinato uso temporaneo (cosa che, in pratica, già avviene) e la specificazione che si tratta di sostituire gli usi originari, perchè, come detto in precedenza, può sussistere il caso di un'associazione che non abbia alcun bene forestale, il che non le permette tuttavia di concedere i suoi beni per tutti gli usi cui fosse richiesta.

È stato introdotto, all'articolo 15, un richiamo al patrimonio archivistico e documentario in genere di proprietà delle associazioni. Molti documenti sono finiti in mano a persone o enti privati, per la non tutela e in qualche caso per la vera e propria avversione legale che le associazioni tra famiglie originarie hanno dovuto

subire sotto qualche regime del passato. Sarebbe un segno di civiltà da parte dello Stato agevolare le associazioni anche sotto questo aspetto sia, dal punto di vista materiale, con l'obbligare alla restituzione del materiale quanti ne fossero detentori senza giustificato titolo, sia, dal punto di vista legale, con il riconoscere ai documenti ad esse attinenti e rilasciati dagli uffici pubblici in copia (quando per giustificato titolo non possano restituirli) il valore di originale, in modo che gli interessati non debbano sempre correre negli archivi dei capoluoghi di provincia o regionali per trovare la documentazione di cui hanno bisogno per qualche pratica.

Le norme finali non hanno bisogno di commento, se non eventualmente per far notare agli onorevoli colleghi come la presente legge, uniformandole, ne mette in ordine diverse, sorte in più tempi, con finalità e orizzonti di minore ampiezza e, senza colpa di nessuno, senza avere a monte quelle nuove acquisizioni della storia e della dottrina giuridica di cui noi oggi possiamo essere immeritevoli beneficiari. La nostra responsabilità oggi, nei confronti delle associazioni tra famiglie originarie e contitolari di beni è assai maggiore di quella degli onorevoli colleghi che ci hanno preceduti; non ci è moralmente lecito ignorarlo.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I**PERSONALITA' E AUTONOMIA
STATUTARIA****Art. 1.**

1. Le associazioni tra famiglie originarie e contitolari di beni agro-silvo-pastorali, costituite al fine di conservare e migliorare il loro patrimonio, sono riconosciute e tutelate dalla legge quali enti di diritto privato.

2. Sono associazioni tra famiglie originarie, non soggette alla disciplina degli usi civici, le Regole della provincia di Belluno, le società di antichi originari della Lombardia, le Servitù della val Canale e quant'altre organizzazioni, pur diversamente nominate, hanno la medesima natura di gruppo di famiglie indigene di una località e contitolari di beni agro-silvo-pastorali.

Art. 2.

1. Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali le associazioni tra famiglie originarie, anche unite in comunanza, sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.

2. Ogni presunto diritto relativo al godimento, all'amministrazione e all'organizzazione dei beni di una associazione sorto in contrasto con gli statuti e le consuetudini della medesima associazione è intrinsecamente nullo.

Art. 3.

1. Il riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 1 è fatto, con

proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale o della Provincia autonoma, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda a cura dei legali rappresentanti dell'associazione.

2. La domanda di cui al comma 1, qualora non sia già stato provveduto, deve essere corredata da copia dello statuto, dall'elenco dei beni e da quello degli aventi diritto, assieme al verbale comprovante la loro regolare approvazione.

3. Presso la Presidenza della Giunta regionale o della Provincia autonoma interessata è istituito, alla data del primo decreto, un registro delle associazioni tra famiglie originarie riconosciute ai sensi della presente legge.

Art. 4.

1. Le associazioni tra famiglie originarie possono stipulare convenzioni con altre organizzazioni ed enti privati o pubblici, quali Regione, Provincia, Comunità montana e Comuni nei cui territori esse hanno sede, per interventi attinenti o connessi alle loro specifiche funzioni di natura agrosilvo-pastorale nonchè, più in generale, di salvaguardia ambientale e di valorizzazione del patrimonio di cultura e di tradizioni della località.

Art. 5.

1. Gli interventi a favore delle società cooperative e dei loro consorzi si intendono estesi alle associazioni tra famiglie originarie.

TITOLO II

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Art. 6.

1. Sono soggetti alle forme e ai modi di pubblicità previsti dal presente titolo i

seguenti atti delle associazioni e, in quanto compatibili, delle eventuali comunanze tra esse:

a) lo statuto, i regolamenti e le loro modificazioni;

b) le elezioni e le nomine dei rappresentanti legali;

c) i bilanci, gli eventuali piani economici e le relative variazioni;

d) le deliberazioni con le quali le associazioni decidono di unirsi tra loro o con altri enti, o con le quali regolano i relativi rapporti;

e) le deliberazioni con le quali si modifica la destinazione dei beni costituenti il patrimonio antico o si conceda ipoteca sul suo usufrutto, e si vincolano alle attività agro-silvo-pastorali altri beni;

f) gli atti di cui all'articolo 13.

Art. 7.

1. Ciascuna associazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente di anno in anno, procede alla ricognizione dell'elenco delle famiglie contitolari dei beni, con l'indicazione anagrafica dei suoi componenti.

2. Alla ricognizione dell'elenco, nel caso di associazioni unite in comunanza, su richiesta della singola associazione può provvedere la relativa comunanza.

3. L'atto relativo all'acquisto, alla perdita o alla sospensione dello stato di membro dell'associazione, disciplinato dallo statuto o, nel caso di ricostituzione legale, dalle antiche e mai interrotte consuetudini, è registrato a tassa fissa, senza altre imposte.

4. Ogni membro dell'associazione ha diritto di prendere visione degli atti di cui al comma 3 di averne copia a proprie spese.

Art. 8.

1. Ai fini del deposito, al bilancio devono essere allegate le variazioni, intervenute nell'esercizio, del patrimonio, nonché le concessioni temporanee di usi diversi da quelli originari e, del caso, forestali.

Art. 9.

1. La pubblicità per gli atti di cui all'articolo 6 si ottiene mediante il deposito di una copia integrale dell'atto presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione l'associazione ha la sua sede.

2. Assieme alla copia dell'atto, va depositata copia del verbale attestante la sua avvenuta approvazione.

3. Il deposito va effettuato a cura dei rappresentanti dell'associazione entro trenta giorni dalla data in cui la relativa deliberazione è stata adottata, previa pubblicazione per la durata di otto giorni all'albo pretorio del Comune nel cui territorio l'associazione ha sede.

Art. 10.

1. Chi cura il deposito ha diritto di ottenere una ricevuta con l'indicazione dell'atto che è stato depositato e della data del deposito.

Art. 11.

1. Gli atti delle associazioni sono ricevuti dalla cancelleria del tribunale previo accertamento dell'autenticità della sottoscrizione e sono custoditi con una numerazione progressiva distinta per ogni associazione.

2. Gli atti depositati sono pubblici. Chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese.

Art. 12.

1. In caso di mancato deposito di un atto soggetto a pubblicità, il presidente del tribunale competente per territorio, ai fini della conservazione e dell'amministrazione del patrimonio antico delle associazioni, dispone il deposito d'ufficio.

Art. 13.

1. Chiunque intende valersi di una pronunzia giurisdizionale divenuta definitiva che comporti una modifica anche indiretta o la disapplicazione di un atto depositato, o che produca gli stessi effetti di un atto soggetto a deposito, è tenuto a notificarne copia all'associazione o alla comunanza interessata, invitandola a provvedere al deposito.

2. Al deposito effettuato ai sensi del comma 1 si applicano le norme contenute nel presente titolo, in quanto compatibili.

TITOLO III

PATRIMONIO

Art. 14.

1. I beni posseduti dalle associazioni prima del 1953 costituiscono il patrimonio antico; esso è trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

2. I beni del patrimonio antico non sono espropriabili per la realizzazione di opere dichiarate di utilità pubblica per meri fini turistici e quei beni che, previa autorizzazione regione, venissero destinati dall'associazione ad attività turistica dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio antico la primitiva consistenza, determinata dal rapporto tra la superficie e la qualità dei prodotti.

3. La promiscuità di beni del patrimonio antico, tra associazioni di famiglie originarie o tra associazioni ed altri enti, può essere sciolta a vantaggio delle parti, restando salvi per il resto i caratteri di tali beni.

4. Solo i beni acquistati dalle associazioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la Regione, sentite le associazioni riconosciute, determina con legge limiti, condizioni e controlli intesi a consentire la concessione temporanea di un uso diverso dagli origina-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ri, che dovrà comunque, se del caso, essere autorizzato anche dall'autorità forestale della Regione.

Art. 15.

1. Il patrimonio archivistico delle associazioni tra famiglie originarie, ove disperso, deve essere ricostituito. È fatto obbligo a chiunque fosse in possesso, senza giustificato titolo, di materiale documentario delle associazioni di consegnarlo all'ente interessato.

2. Gli uffici pubblici di ogni ordine e grado nel caso, volta per volta motivato, in cui non è possibile la restituzione del materiale originario, se richiesti dall'associazione interessata, hanno l'obbligo di fornirne copia autentica, avente valore di originale, restando le spese a carico dell'ufficio rilasciante.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 16.

1. È abrogata ogni disposizione di legge relativa a materia nuovamente disciplinata dalla presente legge, o con essa contrastante.

2. In modo specifico sono abrogati il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104; la legge 6 ottobre 1967, n. 957; l'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991; l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979; e gli articoli 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

3. Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Bolzano e di Trento.

Art. 17.

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.